

## COMUNE di MASSA E COZZILE

Provincia di Pistoia

51010 – Via L.V. Giusfredi n.7



p.i./c.f. 00356350470 – Telefoni uffici: (0572) Segreteria 928.355 – Ragioneria 928.313 – LL.PP. e Pianf. Terr. 928.369



o d'archivio 2382/L1

Oggetto

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE CONI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "BRIZZI" - LOTTO 1

Tipo di gara

Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un Bando di Gara ai sensi dell'articolo articolo 1, comma 2, lettera b), della L. 11.09.2020 n.120

Contenuto

CAPITOLATO SPECIALE – Parte 1

Per le abbreviazioni e le convenzioni scritturali contenute nel testo si veda l'ultimo articolo della Sezione 1.

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE 1

## SEZIONE 1

## DEFINIZIONE DELL'APPALTO, INIZIO E TERMINI DI ESECUZIONE, PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

omissis

**Articolo 30** CONTABILITÀ DEI LAVORI E PAGAMENTI

1. Nel caso di appalti di lavori, ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, si applica l'anticipazione dell'Importo Contrattuale nella misura e con le modalità di erogazione ivi stabilite. In particolare l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il Cronoprogramma. L'anticipazione viene recuperata dalla S.A. detraendola dai successivi Certificati di Pagamento; in caso di in capienza del primo CdP utile la parte eccedente sarà detratta dal certificato successivo fino al completo recupero della somma anticipata.
2. I pagamenti delle lavorazioni affidate sotto riserva di Legge nelle more della sottoscrizione del Contratto d'Appalto potranno avvenire solo dopo la sottoscrizione del Contratto stesso, salvo il caso di risoluzione anticipata.
3. Le opere a corpo saranno contabilizzate progressivamente nei vari SAL sulla base di misurazioni oggettive eseguite di volta in volta e corrispondente alla quota parte delle opere realizzate e del lavoro effettivamente svolto al momento della stesura del SAL.
4. Le opere per le quali sarà stata esplicitamente richiesta l'esecuzione in economia saranno contabilizzate e liquidate, nella loro effettiva entità risultante dalle bollette di economia, in base ai prezzi unitari previsti [questo documento è stato redatto dal Comune di Massa e Cozzile]
5. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono quelli previsti dal Regolamento di Esecuzione tenuti e conservati nei modi da esso indicati.
6. Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposte alle necessarie verifiche da parte del D.L. in modo da accertarne la congruenza con lo stato di fatto e con quanto precedentemente concordato.
7. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera – anche su richiesta dell'Appaltatore – ogniquale volta l'importo delle opere realizzate corrisponderà, di norma, ad almeno Euro 146.000 (centoquarantaseimila/00) <sup>1</sup>. Nel caso sia previsto il pagamento in un'unica soluzione, a completa discrezione della S.A. possono essere eseguiti anche pagamenti intermedi per SAL.
8. L'importo della rata è così composto e determinato:
  - a) è al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto;
  - b) è incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti;
  - c) è al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) prescritta dall'ultimo periodo dell'articolo 30, comma 5, del Codice dei Contratti, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del CC o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.
  - d) è al netto dell'eventuale ritenuta di garanzia per i certificati prestazionali;
  - e) è al netto dell'importo degli SAL precedenti;
  - f) è al netto della quota parte dell'anticipazione;
  - g) è al netto di qualsiasi altra anticipazione comunque precedentemente concessa.
9. Accertate con esito positivo le necessarie condizioni e la sussistenza dei presupposti, il D.L. adotta il SAL – che deve recare la dicitura “Lavori a tutto il [...]” o una simile con l'indicazione del numero progressivo e la data di chiusura – e lo trasmette al RUP per l'emissione del CdP. Analogamente il RUP emette il CdP e lo trasmette alla S.A. la quale provvede al pagamento.
10. Ove richiesto il RUP provvederà a dare comunicazione scritta dell'avvenuta emissione del CdP agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.
11. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettifiche o corrette qualora il D.L. lo ritenga necessario a seguito di ulteriori accertamenti [questo documento è stato redatto dal Comune di Massa e Cozzile]
12. Il D.L. compila il Conto Finale dei lavori ai sensi dell'articolo 200 e seguenti del regolamento di Esecuzione, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori e lo trasmette, entro lo stesso termine, alla S.A. per i relativi adempimenti; il Conto Finale è accompagnato da una relazione con i contenuti di cui al comma 2 del medesimo 200, atti ad agevolare le operazioni di collaudo. Il RUP trasmette il Conto Finale all'Appaltatore che, a meno di reclami segnalati nei modi prescritti all'articolo 201 del regolamento di Esecuzione, lo firma e accetta entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui l'Appaltatore non firmasse il Conto Finale nel termine stabilito, o se lo sottoscrivesse senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il Conto Finale potrà essere ritenuto come da lui definitivamente accettato.
13. Ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei Contratti, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere definitivo dei medesimi. L'importo della garanzia predetta è quello corrispondente alla rata di saldo aumentata degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, arrotondata per eccesso.
14. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 103, comma 6, del Codice dei Contratti, il pagamento della rata di saldo è disposto, ai sensi dell'articolo 235, comma 2, del Regolamento di Esecuzione, entro 90 (novanta) giorni dall'emissione del CCP ovvero del CRE, ma solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi del Codice dei Contratti, articolo 141, comma 9, e del

<sup>1</sup> Quando il testo relativo all'importo dello stato d'avanzamento indichi “importo intero appalto”, si deve intendere che il pagamento sarà eseguito, di norma, in unica soluzione ad opere ultimate.

Regolamento di Esecuzione, articolo 124, comma 3, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

- a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo maggiorato dell'I.V.A., maggiorato, altresì, del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
  - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione 2 (due) anni dopo l'emissione del CCP;
  - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al D.M. 12.03.2004 n.123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto Decreto.
15. Ai sensi dell'articolo 235 del Regolamento di Esecuzione alla data del CCP o del CRE si procede, con le cautele prescritte dalle Leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del Codice Civile, allo svincolo della Cauzione Definitiva di cui agli articoli 103 del Codice dei Contratti. Il decorso del termine fissato dalla Legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'Appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla Cauzione Definitiva.
16. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice Civile.
17. Fino al 31.12.2023 si applica, se cogente al Contratto di Appalto, l'articolo 29 del D.L. 27.01.2022 n.4, convertito in Legge dall'articolo 1, comma 1, della L.28.03.2022 n.25; l'istanza di compensazione è presentata dall'Appaltatore a pena di decadenza ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.

*Omissis*